


Publicato il 04/04/2022

N. 00848/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 01975/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2021, proposto da [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Esposito,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Angri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso  
dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del  
Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

***nei confronti***

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la dichiarazione di illegittimità***

del silenzio illegittimamente serbato all'istanza presentata dai ricorrenti in data 06.05.2021 volta: “1) Ad adottare, ciascuno per quanto di loro competenza i provvedimenti di cui all'art. 9 della legge n. 447, del 26.10.1995 e di cui all'art. 8 della Legge n. 59 del 03.03.1987, disponendo, se del caso, la chiusura delle attività commerciali inquinanti ed in ogni caso la inibizione di ogni ulteriore immissione acustica dalle h. 22,00 alle 06,00 del giorno dopo di ogni giorno della settimana nell'attesa dell'adozione di un piano di risanamento acustico di Via di Mezzo; 2) a disporre ogni altro e necessario provvedimento a tutela dell'inquinamento acustico e della salute dei cittadini attesa la continua violazione dei limiti di inquinamento acustico che mettono a rischio la salute pubblica e privata; 3) a disporre la stretta sorveglianza volta ad impedire e reprimere gli assembramenti in violazione delle vigenti disposizioni sanitarie sia Statali che Regionali”, istanza reiterata il 12.07.2021 volta: 1) ad adottare, ciascuno per quanto di loro competenza tutti i provvedimenti richiesti a tutela della pubblica e privata incolumità di cui al testo unico delle leggi enti locali (TUEL), della legge n. 447/1995, del codice civile e del TULPS; 2) a disporre ogni altro e necessario provvedimento a tutela dell'inquinamento acustico e della salute dei cittadini attesa la continua violazione dei limiti di inquinamento acustico che mettono a rischio la salute pubblica e privata; 3) a disporre la stretta sorveglianza volta ad impedire e reprimere gli assembramenti in violazione delle vigenti disposizioni sanitarie sia Statali che Regionali;

nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri, del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e di Emilio Esposito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, residenti nel centro storico di Angri, lamentano da tempo i disagi connessi alle immissioni acustiche e al blocco della circolazione veicolare e pedonale derivanti dalle attività di bar-ristorante site nella zona e dai relativi avventori.

Dopo numerose istanze rivolte negli anni al Comune, alla Questura e alla Prefettura competenti, in data 15 settembre 2012, l'ARPAC ha accertato il superamento dei limiti previsti in materia di immissioni rumorose; il peggioramento della situazione ha indotto gli abitanti della zona a sollecitare nuovamente l'intervento delle Amministrazioni (istanze del 16 ottobre 2012, del 15 novembre 2012, del 31 luglio 2015) cosicché, con ordinanza del 6 novembre 2015, il Comune di Angri ha adottato misure volte a limitare le immissioni sonore delle attività all'aperto e al chiuso, ribadendo i limiti di emissione, diurni e notturni, derivanti dal piano di zonizzazione acustica e stabilendo un divieto di disturbo della quiete notturna mediante rumori di qualsiasi genere dalle ore 24:00 alle ore 7:00 dei giorni feriali e dalle ore 24:00 alle ore 8:30 dei giorni festivi.

2. Permanendo la situazione di disagio, i ricorrenti, con istanza del 6 maggio 2021, hanno chiesto l'intervento del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Angri, del Presidente della Regione Campania, del Prefetto della Provincia di Salerno e del Questore della Provincia di Salerno ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995 e dell'art. 8 della legge n. 59/1987, chiedendo, se del caso, la chiusura di attività commerciali inquinanti e l'inibizione di ogni ulteriore immissione acustica dalle 22:00 alle 6:00 del giorno dopo ovvero ogni necessario provvedimento contro l'inquinamento acustico a tutela della salute dei cittadini, lamentando altresì l'intralcio al traffico stradale e la grave compromissione

dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Con istanza del 17 luglio 2021, indirizzata alle stesse Amministrazioni, è stato sollecitato l'intervento in particolare del Comune di Angri anche ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 54, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 267/2000 (previo conferimento all'ARPAC dell'incarico di effettuare misurazioni e rilievi volti ad accertare la sussistenza del fenomeno di inquinamento acustico) nonché della Questura e della Prefettura di Salerno ai sensi degli artt. 1, 2, 20 e seguenti e 100 e seguenti del R.D. n. 773/1931, segnalando altresì il mancato rispetto delle norme poste a tutela della salute pubblica in relazione all'emergenza pandemica.

4. Non essendo stato adottato alcun provvedimento, i ricorrenti insorgono con ricorso notificato il 23 dicembre 2021 e depositato il 7 dicembre 2021 contestando illegittimità dell'inerzia delle Amministrazioni e chiedendo che sia ordinato al Sindaco del Comune di Angri e alla Prefettura di Salerno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di provvedere sulle citate istanze, fissando il relativo termine e nominando sin d'ora un commissario *ad acta*. I ricorrenti formulano altresì un'istanza risarcitoria.

5. Si sono costituite, con memoria di forma, le Amministrazioni intimare e il controinteressato indicati in epigrafe. Si è altresì costituito il Comune di Angri che ritiene la vicenda afferente a questioni di ordine e sicurezza pubblica.

6. Alla camera di consiglio del 9 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato e va accolto.

Nella recente sentenza n. 6853/2021, il TAR Campania – Napoli ha affermato che “per consolidata giurisprudenza, <<perché possa sussistere silenzio inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato, che sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche

nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni>> (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 1182 del 2015)".

I ricorrenti hanno presentato istanze volte a sollecitare l'esercizio di specifici poteri e l'adozione di altrettanto specifici provvedimenti, invocando le pertinenti disposizioni ed evidenziando così la propria posizione di interesse legittimo (non sussistente invece nella parte in cui l'istanza del 12 luglio 2021 invoca l'applicazione di disposizioni del codice civile).

A fronte di tali istanze, le Amministrazioni non si sono attivate né con l'avvio di un'istruttoria né con l'adozione di provvedimenti, non avendo assunto alcuna determinazione finale in relazione all'istanze proposte.

Non appaiono avere alcun valore provvedimentale, in relazione alle istanze proposte, le iniziative rappresentate nell'ambito della relazione della U.O.C. Polizia locale, Protezione civile e Sanità; tale relazione rivela tuttavia l'attenzione dell'Amministrazione per le problematiche segnalate e rende sinteticamente conto della attività di controllo e contrasto svolta dalla medesima Amministrazione.

Risulta pertanto che, a fronte delle istanze proposte, non sia stato adottato alcun provvedimento, con conseguente violazione dell'obbligo sancito dall'art. 2 della legge n. 241/1990.

Deve essere pertanto dichiarato l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze avanzate, stante il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

Occorre precisare che è ben possibile, tuttavia, che le Amministrazioni ritengano insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sollecitati; in tal caso le stesse dovranno adottare provvedimento espresso e motivato.

8. Non può trovare accoglimento l'istanza risarcitoria formulata, in ragione della sua genericità.

9. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto nei limiti sopra esposti. Le Amministrazioni dovranno pertanto provvedere, in relazione alle istanze avanzate dai ricorrenti, all'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine di sessanta giorni (stante la complessità delle attività richieste) dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente sentenza.

Con riferimento alla proposta domanda di preventiva nomina di un commissario *ad acta*, si ritiene che non sussistano, allo stato, i presupposti atteso che la delicatezza delle valutazioni sottese ai provvedimenti da adottare e l'assenza di un'inerzia protratta oltre il termine già assegnato determinano la recessività delle ragioni acceleratorie che normalmente supportano la citata nomina che potrà comunque avvenire, in caso di ulteriore inerzia, su ulteriore istanza dei ricorrenti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimato sulle istanze del 6 maggio 2021 e del 17 luglio 2021 e ordina alle stesse di provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, liquidate per ciascuna di esse nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Esposito**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

**IL SEGRETARIO**